



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  
N° 5 DEL 27/03/2008

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA  
Provincia di Bergamo

# Regolamento per la raccolta dei funghi epigei

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2008

## Art. 1

### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento in attuazione dell'art. 2 della L.R. 23/6/97 n. 24, disciplina la raccolta di tutte le specie di funghi epigei che crescono nelle aree silvo-pastorali dei Comuni Soci del Consorzio Forestale Presolana.

## Art. 2

### Tipologie dei raccoglitori

In relazione al regime autorizzativo previsto da questo regolamento per la raccolta dei funghi, sono considerate le seguenti categorie di raccoglitori:

- 1) **residenti**: i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe comunale dei Comuni di cui all'art.1;
- 2) **proprietari forestali**: tutti i cittadini residenti e non, in possesso di titolo comprovante la proprietà di terreni boscati ai sensi della L.R. 27/2004, compresi nelle territorialità dei Comuni di cui all'art. 1;
- 3) **proprietari di seconde case**: tutti i cittadini non residenti in possesso di titolo comprovante la proprietà di seconde case (soggetto passivo ICI) comprese nelle territorialità dei Comuni di cui all'art. 1;
- 4) **familiari**: persone della stessa famiglia con legame di parentela di 1° grado;
- 5) **altri**: i cittadini non compresi nelle tipologie precedenti.

Il presente regolamento estende la sua validità anche ai diversamente abili ed ai raccoglitori per motivi di studio.

## Art. 3

### Modalità e limitazioni

In tutto il territorio dei Comuni consorziati, la raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità:

- a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi fuori terra;
- b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- c) la raccolta giornaliera non potrà eccedere i 3 kg per ogni raccoglitore, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare; la limitazione di peso non si applica ai carpofori di *Armillaria mellea* (chiodino);
- d) i funghi raccolti dai minori di 13 anni concorrono a formare il quantitativo massimo della persona adulta che li accompagna;
- e) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;
- f) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici; tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli;
- g) il trasporto deve essere effettuato mediante contenitori rigidi ed areati, atti a consentire la corretta conservazione igienica dei corpi fruttiferi;
- h) la raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari;

- i) la raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
- l) la raccolta è vietata nelle aree osservatorio, rappresentative della microflora locale interdette alla raccolta da parte di chiunque per un periodo di tre anni e destinate alla osservazione specifica ed alla divulgazione all'aperto delle specie fungine ivi presenti. Tali aree saranno opportunamente segnalate sul territorio ed individuate con decreto del Sindaco;
- m) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Ammanita caesarea* (ovulo buono);
- n) è vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie;
- o) è vietato danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicale della vegetazione, è altresì vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dei muschi, dello strato umifero e del terriccio in genere.

#### **Art. 4**

##### **Raccolta sui fondi in proprietà o in gestione**

La raccolta dei funghi effettuata da proprietari di terreni boscati ed usufruttuari, conduttori di fondi boscati ed i loro famigliari, su terreni per i quali hanno valido titolo di disponibilità è consentita gratuitamente e senza tesserino, rispettando le quantità massime stabilite dalla legge.

La raccolta potrà eventualmente essere esercitata esclusivamente dai titolari a condizione che il fondo venga delimitato con apposita tabellazione.

#### **Art. 5**

##### **Permessi e ambiti di raccolta**

Nel territorio dei Comuni consorziati, la raccolta dei funghi è consentita a pagamento, mediante rilascio di apposito permesso di raccolta, sotto forma di:

- a) tesserino a validazione annuale (anno solare);
- b) biglietto con validità giornaliera o settimanale.

Il tesserino ha durata quinquennale, deve essere validato annualmente mediante l'apposizione di bollino, è personale e non cedibile a terzi anche se familiari e verrà rilasciato direttamente dal Consorzio Forestale Presolana o dai Comuni consorziati.

La raccolta dei funghi è consentita gratuitamente, senza necessità di apposito permesso di raccolta, alle sotto segnate categorie:

- soggetti diversamente abili (Legge n. 104 del 05/02/92);
- raccoglitori per motivi di studio in possesso dell'attestato di cui al D.M. 686/96;
- bambini sino al compimento del 13° anno di età.

La richiesta del tesserino a pagamento dovrà essere accompagnata da:

- ricevuta di versamento su bollettino di c/c postale, in base ai costi vigenti;
- generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente.

Per quanti hanno già presentato richiesta del tesserino negli anni precedenti basta la ricevuta del versamento su bollettino di c/c postale, in base ai costi vigenti.

